

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 19-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **COLA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 594 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PERUGIA E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 27 aprile 1995

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con ordinanza del 27 febbraio 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi, perché questa si pronunci, ai sensi delle norme ora contenute nel decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, sull'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

I fatti da cui trae origine il procedimento riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione « Sgarbi quotidiani », concernenti asseriti illeciti edilizi commessi dal deputato Ripa di Meana e successivamente « condonati » da questi, malgrado lo stesso deputato si fosse pubblicamente espresso

contro il decreto-legge sul condono edilizio. Dettagli ulteriori sulla vicenda posono leggersi nell'ordinanza stampata tra gli atti parlamentari (doc. IV-ter n. 19).

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 17 maggio 1995.

In tale sede il relatore ha sottolineato il carattere squisitamente politico dei fatti ed ha proposto che ad essi si applicasse l'esimente dell'articolo 68.

Condividendo l'opinione del relatore la Giunta ha dato mandato al medesimo di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *Relatore*